REGOLAMENTO (CEE) N. 457/86 DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1986

che fissa, per la camapgna 1985/1986, i prezzi d'obiettivo applicabili in Spagna e in Portogallo nel settore dei foraggi essiccati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, e l'articolo 234, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 120, paragrafo 1, e l'articolo 306, paragrafo 1, dell'atto di adesione prevedono che il prezzo d'obiettivo di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), applicabile rispettivamente in Spagna e in Portogallo il 1° marzo 1986 sia fissato in base al divario esistente fra i prezzi dei prodotti concorrenti nell'avvicendamento delle colture, a seconda dei casi in Spagna o in Portogallo, da una parte, e nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, dall'altra, durante un periodo di riferimento; che, conformemente alle dichiarazioni comuni allegate all'atto, è opportuno considerare i prezzi della campagna 1985/1986; che tuttavia il prezzo d'obiettivo applicabile in Portogallo non può essere superiore al prezzo comune;

considerando che a norma dell'articolo 394 dell'atto i prezzi fissati dal presente regolamento sono applicabili dal 1° marzo 1986,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per il periodo compreso fra il 1° marzo 1986 e la fine della campagna 1985/1986 i prezzi d'obiettivo applicabili in Spagna e in Portogallo sono fissati ai seguenti livelli:

a) in Spagna: 148,04 ECU/tonnellata;

b) in Portogallo: 178,92 ECU/tonnellata.

2. I prezzi di cui al paragrafo 1 si riferiscono a un prodotto:

— avente un tenore di umidità dell'11 %;

— avente un tenore di proteine gregge totali rispetto alla sostanza secca del 18 %.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 25 febbraio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.